

**Parte prima - N. 28**

**Anno 49**

**20 luglio 2018**

**N. 218**

*Sommario*

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 11 LUGLIO 2018, N. 163

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella provincia di Parma". (Proposta del relatore consigliere Massimo Iotti su mandato della Commissione I). ..... 1**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2018, N. 103

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996 n. 24 sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella provincia di Parma" ..... 9**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 11 LUGLIO 2018, N. 163

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella provincia di Parma". (Proposta del relatore consigliere Massimo Iotti su mandato della Commissione I).**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che i Comuni di Colorno e Torrile hanno inoltrato istanza congiunta alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), per richiedere l'avvio dell'iniziativa legislativa di fusione dei loro Comuni;

- che tale istanza è pervenuta in data 9 aprile 2018 (prot. PG/2018/0246625) ed è corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale di Torrile n. 16 del 26/3/2018 e dalle deliberazioni del Consiglio comunale di Colorno n. 34 del 4/4/2018 e n. 35 del 5/4/2018, tutte approvate con le maggioranze previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) cui l'articolo 8, comma 2, della L. R. n. 24 del 1996 fa rinvio;

- che la Giunta regionale, aderendo a tale istanza, ha approvato, con deliberazione n. 761 del 21 maggio 2018, il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma", pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 226 del 25/5/2018;

- che la Giunta regionale ha acquisito il parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali);

- che la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali si è riunita dapprima il 4 giugno 2018 per la nomina del relatore, il 12 giugno 2018 per la nomina del relatore

di minoranza, il 26 giugno 2018 per l'audizione dei Sindaci sui singoli progetti di legge ed infine il 3 luglio 2018 per la disamina degli articoli del progetto di legge, esprimendo poi parere favorevole e conferendo mandato al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate;

Visti:

- l'articolo 133, comma secondo, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'articolo 50 dello Statuto regionale;

- l'articolo 15, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";

- la L. R. n. 24 del 1996 che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11; ed, inoltre, l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma", iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto 6577 del 25/5/2018;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 761 del 21 maggio 2018 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, nella seduta del 3 luglio 2018, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta, ha esaminato in sede referente il progetto di legge, esprimendosi in senso favorevole alla sua approvazione ed ha trasmesso con nota prot. n. AL/2018/40573 del 4 luglio 2018 all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo;

- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della L.R. n. 24 del 1996;

Vista la L. R. n. 24 del 1996 ed in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;

- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma secondo, della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza)";

- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella l. r. n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della l. r. n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del D.lgs. n. 197 del 1996;

- nella relazione al progetto di legge, allegata quale parte integrante e sostanziale alla menzionata delibera di Giunta regionale n. 761 del 21 maggio 2018, è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Colorno Torrile, Torrile Colorno) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare

di proseguire nell'iter procedurale di cui alla L. R. n. 24 del 1996 (parere prot. n. AL/2018/40573 del 4 luglio 2018);

- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Con votazione palese attraverso l'uso del dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

presenti n. 36

assenti n. 14

votanti n. 35

favorevoli n. 28

contrari n. 7

astenuti n. 0

delibera

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto 6577 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 3 luglio 2018 che si allega alla presente;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento

al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Colorno Torrile;

b) Torrile Colorno."

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma secondo, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della L. R. n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del D.lgs. n. 197 del 1996;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

**ALLEGATO***Atti assembleari*

X LEGISLATURA

*Commissioni*

---

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO  
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

I COMMISSIONE PERMANENTE  
" BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI "

**6577** - Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella provincia di Parma". (Delibera di Giunta n. 761 del 21 05 18)

*Publicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 226 del 25/5/2018*

*(Relatore consigliere Massimo Iotti)  
(Relatore di minoranza consigliere Gabriele Delmonte)*

**Testo n. 10/2018 licenziato nella seduta del 3 luglio 2018 con il titolo:**

**ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI COLORNO E TORRILE NELLA PROVINCIA DI  
PARMA**

**Art. 1**

## Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è istituito, nella Provincia di Parma, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Colorno e Torrile, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato .....
3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Colorno e Torrile come risultante dall'allegata cartografia.

**Art. 2**

## Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

**Art. 3**

## Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Colorno e Torrile, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Colorno e Torrile sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Colorno e Torrile è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Colorno e Torrile restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

#### **Art. 4**

##### Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 151.705 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.

4. Al nuovo Comune potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

#### **Art. 5**

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2019-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione

del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

### **Art. 6**

#### Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2018 d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2019, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
6. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2018, N. 103

**Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996 n. 24 sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella provincia di Parma"**

## IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

- l'art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e in particolare:

- l'art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l'art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto "contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso";

- l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";

- l'art. 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della L.R. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni",

per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma", oggetto n. 6577;

- la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, prot. AL/2018/42232 del 13/7/2018, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 163 dell'11 luglio 2018 che ha disposto di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma:

"1) Volete voi che i Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Colorno Torrile;

b) Torrile Colorno";

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 7 ottobre 2018;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta

a) è indetto per il giorno di domenica 7 ottobre 2018 il referendum consultivo relativo al progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma", oggetto n. 6577;

b) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

c) i quesiti referendari sono così formulati:

"1) Volete voi che i Comuni di Colorno e Torrile nella Provincia di Parma siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Colorno Torrile;

b) Torrile Colorno";

d) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 6 ottobre 2018 e riprendono alle

ore 7 di domenica 7 ottobre 2018:

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 7 ottobre 2018 e terminano alle ore 23 dello stesso giorno, ai sensi degli artt. 37, comma 1 e 28, comma 5 della legge regionale n. 34 del 1999;

- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;

- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 14 di lunedì 8 ottobre 2018, il Presidente della Sezione invierà gli atti all'Ufficio centrale per il referendum di cui all'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all'art. 29, comma 1 della legge

regionale n. 34 del 1999;

e) i Sindaci dei Comuni di Colorno e Torrile sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto;

f) il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presidente della Corte d'appello di Bologna, al Presidente del Tribunale di Parma e al Prefetto di Parma; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Colorno e Torrile ed al Presidente della competente Commissione elettorale circoscrizionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all'art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

g) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente  
Stefano Bonaccini